

**CONVENZIONE  
PER IL COLLEGE DI CANOTTAGGIO  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

L'Università degli Studi dell'Insubria con sede in Varese, Via Ravasi 2, rappresentata dal Rettore, Prof. Alberto Coen Porisini (d'ora in poi "Università");

e

la Federazione Italiana Canottaggio, con sede in Roma, Viale Tiziano 74, rappresentata dal Presidente, Dott. Giuseppe Abbagnale (d'ora in poi "Federazione");

e

il Centro Universitario Sportivo - CUS INSUBRIA, con sede in Varese, via Monte Generoso, rappresentato dal Presidente, Ing. Eugenio Meschi (d'ora in poi "CUS");

**Premesso che**

- che tra le parti era già in atto un proficuo rapporto convenzionale teso a disciplinare la collaborazione in relazione all'istituzione del Centro residenziale di Canottaggio;
- che tale rapporto ha permesso, nel tempo, a numerosi studenti universitari-atleti di beneficiare dell'iniziativa promossa dalle parti, con notevoli risultati inerenti sia al rendimento negli studi, sia al rendimento atletico;
- che è in atto una convezione fra la FIC (Federazione Italiana Canottaggio) e il CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) per favorire e sostenere lo sviluppo del canottaggio in ambito universitario;

**stipulano e convengono quanto segue:**

**Art.1**

**Scopo**

- 1) Le premesse formano parte integrante della presente convenzione;
- 2) la Federazione, nell'ambito del perseguimento dei propri scopi istituzionali, intende favorire la prosecuzione degli studi di giovani talenti (II Livello) e di atleti di interesse Nazionale (I Livello) permettendo loro di coniugare al meglio l'impegno richiesto dagli studi universitari e dall'attività agonistica di alto livello e a questo scopo sviluppa specifici accordi con le Università/CUS interessati a partecipare a questo progetto;
- 3) la Federazione, nell'ambito di una qualificazione sportiva a livello nazionale ed internazionale nel settore del Canottaggio, istituisce presso l'Università il College di Canottaggio per studenti universitari al fine di attuare una preparazione tecnico agonistica di alto livello che permetta, altresì, agli atleti il regolare svolgimento degli studi universitari;
- 4) le Università, in base al D. Lgs. 68/2012 art. 3, comma 4 lettera d) "promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime";

- 5) l'Università ha particolare interesse a favorire lo svolgimento delle attività sportive agonistiche da parte dei propri studenti universitari;
- 6) il CUS dispone direttamente o in via convenzionale della struttura organizzativa, di attrezzature ed impianti adeguati per la realizzazione dell'iniziativa.

## **Art. 2**

### **Impegni dell'Università**

L'Università, al fine di rendere possibile agli atleti un regolare compimento degli studi universitari, si impegna ad erogare al CUS un contributo aggiuntivo annuale dell'importo di euro € 10.000 (diecimila) finalizzato all'erogazione dei benefici descritti al successivo art. 4 a favore di atleti regolarmente iscritti all'Università. Il contributo sarà erogato all'inizio di ciascun anno accademico.

L'erogazione del contributo per gli anni successivi al primo sarà effettuata solo dopo la rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente a cura del CUS (di cui all'art. 4) e tenendo conto di eventuali minori spese.

L'Università si impegna, per mezzo degli organi accademici competenti, a seguire gli atleti, per mezzo di una specifica attività di tutoraggio, nello svolgimento dell'attività didattica, adottando, nel limite del possibile, provvedimenti che rendano compatibili la frequenza ai corsi e alle esercitazioni, e il sostenimento degli esami, con l'impegno agonistico di alto livello al quale gli atleti saranno chiamati.

## **Art.3**

### **Impegni della Federazione**

La Federazione si impegna a:

- 1) individuare un tecnico di riferimento incaricato di supervisionare la preparazione agonistica degli atleti;
- 2) raccogliere le domande e far partecipare al progetto di cui all'art. 1 esclusivamente gli atleti di interesse nazionale, o quei giovani talenti che sono stati giudicati in possesso dei requisiti necessari, comunicando entro il 30 giugno di ogni anno il numero di atleti che si intende ammettere al College per l'anno accademico successivo;
- 3) la corrispondere al CUS INSUBRIA, un contributo pari a euro 1.500,00 (euro millecinquecento) per ogni atleta di I Livello ammesso per anno accademico, numero massimo ammesso 5, l'importo totale non sarà comunque inferiore a euro 4.500,00 (quattromilacinquecento). Tale contributo si intende comprensivo del compenso per le prestazioni svolte dal tecnico qualificato riconosciuto dalla Federazione, nonché per l'utilizzo degli impianti e delle relative attrezzature (tale contributo non sarà corrisposto per gli atleti che risultassero tesserati per la società Canottieri Gavirate); nel caso in cui l'atleta venga allontanato per la perdita dei requisiti che hanno dato luogo alla sua ammissione al College o si allontani per altri motivi, la Federazione corrisponderà al CUS INSUBRIA la sola parte relativa all'effettiva frequenza, rivalendosi, in caso, sull'atleta. Qualora nel corso dell'anno si ritirassero tutti gli atleti verrà ridiscusso il compenso previsto;
- 4) redigere, per gli atleti selezionati, con la collaborazione del direttore tecnico, un calendario agonistico, che includa le maggiori manifestazioni universitarie nazionali ed internazionali.

#### **Art.4**

##### **Impegni del CUS**

Il CUS si impegna a:

- 1) accogliere gli atleti ammessi al College di Canottaggio e a mettere a disposizione degli stessi i propri impianti ed attrezzature, in pieno accordo con il direttore tecnico designato dalla Federazione. In particolare il CUS metterà a disposizione degli atleti il Centro Nautico in convenzione CUS presso la società Canottieri Gavirate con le relative attrezzature (vasca voga, palestra, zona pesi attrezzata, remoergometri, motoscafo, ecc.) nonché assistenza tecnica qualificata individuata di comune accordo dal CUS e dalla Federazione e che operi in stretto contatto con il direttore tecnico designato dalla Federazione;
- 2) rispettare le direttive contenute nel Regolamento dei College remieri federali;
- 3) destinare il contributo erogato dall'Università per le seguenti finalità:
  - sostenere economicamente la frequenza di attività didattiche degli atleti segnalati, in modo da renderle compatibili con l'impegno agonistico di alto livello;
  - ospitare, garantendo alloggio, gli atleti residenti fuori sede, anche utilizzando le strutture ricettive a sua disposizione (le spese verranno sostenute fino ad esaurimento del contributo descritto all'art. 2);
  - rendicontare all'Università al termine di ciascun anno accademico, le spese effettivamente sostenute per l'erogazione agli atleti dei benefici di cui sopra.
- 4) Pubblicizzare il progetto presso gli altri CUS e presso le Società di Canottaggio e i loro atleti.

#### **Art. 5**

##### **Attrezzature**

- 1) Valutato il numero degli atleti presenti ed il parco barche disponibile, verrà annualmente concordato tra il CUS e la Federazione il tipo e la quantità di barche di proprietà della Federazione che verranno depositate presso il Centro Nautico del CUS. Le spese di manutenzione e riparazione di tali imbarcazioni saranno a totale carico della Federazione ad esclusione della custodia e del rimessaggio che saranno a totale carico del CUS.
- 2) L'utilizzo delle imbarcazioni federali sarà consentito esclusivamente agli atleti ammessi al College remiero inclusi nell'elenco approvato annualmente dal Consiglio federale. L'utilizzo, anche sporadico, di imbarcazioni e mezzi federali da parte di soggetti diversi dagli aventi diritto ai sensi della precedente disposizione, dovrà essere autorizzata dal direttore tecnico e risultare da atto scritto.

#### **Art. 6**

##### **Commissione**

Al fine di monitorare l'iter del progetto e per la selezione degli atleti beneficiari, viene costituita una Commissione paritetica composta da un componente individuato da ciascuno dei soggetti firmatari della presente Convenzione e dal direttore tecnico incaricato dalla Federazione.

#### **Art. 7**

##### **Modalità e tempi per la selezione degli atleti**

Gli atleti vengono selezionati sulla base dei requisiti annualmente previsti da uno specifico bando emesso dall'Università sulla base del Regolamento dei College sportivi dell'Università degli Studi dell'Insubria, che dovrà prevedere la valutazione del merito accademico e sportivo. La valutazione

delle domande degli atleti saranno a cura della Commissione paritetica di cui all'articolo precedente. La selezione degli atleti deve concludersi entro settembre.

#### **Art. 8**

##### **Durata dell'accordo**

La presente Convenzione ha efficacia per 4 anni accademici dalla data della stipula e potrà essere espressamente rinnovata per il successivo quadriennio mediante scambio di lettere tra le parti.

#### **Art. 9**

##### **Risoluzione e recesso**

La presente Convenzione potrà essere risolta per inadempienza grave delle parti. Ciascuna delle parti potrà recedere dall'accordo con comunicazione adeguatamente motivata inviata alle altre parti almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico (1 luglio).

#### **Art. 10**

##### **Imposta di bollo e registro**

La presente convenzione è redatta in triplice esemplare. L'Università degli Studi dell'Insubria assolve all'imposta di bollo per la parte di propria competenza, ai sensi dell'art. 2 Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Varese, **29 GIU. 2016**

Università degli Studi dell'Insubria  
Il Rettore

Federazione Italiana Canottaggio  
Il Presidente

Centro Universitario Sportivo - CUS Insubria  
Il Presidente

